

**COMUNE DI PARODI LIGURE**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI**

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di luglio alle ore 21,40 nella Sala delle adunanze.

Prevvia l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

N.		Pres	Ass
1	REPETTO Ferruccio	Si	
2	PERSEGONA Marco	Si	
3	MERLO Bruno	Si	
4	GUALCO Federica		Si
5	CALCAGNO Giuseppe	Si	
60	PESTARINO Andrea	Si	
7	BRICOLA Elio		Si

N.		Pres	Ass
8	BRICOLA Alfredo	Si	
9	PRIANO Paolo Giorgio	Si	
10	REPETTO Corrado		Si
11	MAZZARELLO Paolo		Si
12	ARECCO Simone Giovanni		Si
13	BARISIONE Alfredo	Si	
	TOTALI	8	5

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. REPETTO Ferruccio, Sindaco *pro tempore*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **numero 2** dell'Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 119 D.Lgs. 152/2006, esprime il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, che, con la precipua finalità del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. 152/2006, prevede che le autorità competenti tengano conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica (effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006) e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga», e che prevede, altresì, l'attuazione di politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE, nonché di cui agli [articoli 76](#) e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

VISTO l'articolo 154 D.Lgs. 152/2006, che attribuisce la natura di corrispettivo del servizio idrico integrato alla tariffa relativa, con riferimento a tutte le componenti, e che prevede, in particolare, che la medesima debba essere determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, oltre che di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga», ed ai sensi del quale, in particolare:

- il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149 comma 1 lettera d) D.Lgs. 152/2006, predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10 comma 14 lettera d) D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011, trasmettendola per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 4);
- nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito (comma 5);

VISTO l'articolo 10 comma 11 D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011, recante istituzione, con la precipua finalità di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

DATO ATTO CHE ai sensi del comma 14 del citato articolo 10, l'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, fra l'altro, le funzioni:

- di definizione dei livelli minimi di qualità del servizio e di vigilanza sulle modalità della sua erogazione (lettera a);
- di definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego ed ai costi conseguenti a carico della collettività (lettera c);
- di predisposizione del metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio citato "chi inquina paga" (lettera d);
- di approvazione delle tariffe predisposte dalle autorità competenti (lettera e);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 21 commi 13 e 19 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla L. 481/1995;

VISTO il D.P.C.M. in data 20 luglio 2012, attuativo dell'articolo 21 citato che, all'articolo 2 comma 1, precisa che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas perseguono le finalità, fra l'altro, di garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, nonché la definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio, la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario, dando atto che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici sono esercitate in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo;

VISTO l'articolo 1 comma 1 L. 481/1995, che prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

DATO ATTO CHE, in base alla normativa citata, appare evidente la centralità della carta dei servizi, finalizzata ad evidenziare gli standard del servizio offerto all'utenza, proprio ai fini di costruzione della tariffa corrispettiva secondo i criteri della trasparenza e della adeguatezza;

VISTA la deliberazione dell'Autorità in data 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/IDR, afferente regolazione dei servizi idrici, approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 il cui punto 3.4, per quanto nella presente sede interessa, esclude dall'aggiornamento tariffario le gestioni che alla data del 31 luglio 2012, fra l'altro, non avessero adottato la carta dei servizi, nonché, altresì, le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato;

VISTA, altresì, la deliberazione 28 febbraio 2013 n. 88/2013/R/IDR, recante modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR, che ribadisce, al punto 2.4., come siano escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato;

VISTA la carta dei servizi, in bozza Allegato alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

VISTO l'articolo 54 comma 1 D.Lgs. 446/1997, in merito all'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, salva la facoltà di cui al comma 1-bis, in particolare la possibilità di modifica, nel corso dell'esercizio finanziario, delle tariffe e dei prezzi pubblici, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, ma con l'esclusione dell'effetto retroattivo dell'aumento;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTO il regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile, approvato ai sensi della deliberazione C.C. n. 14/1968 del 23.06.1968, come modificato dalla deliberazione C.C. n. 32/1976 del 02.04.1976, che prevede, all'articolo 33, gli istituti del canone fisso e del nolo contatore;

DATO ATTO CHE, ai sensi delle citate deliberazioni, è prevista la corresponsione di un canone minimo, in particolare una quota fissa per un consumo da 0 a 60 metri cubi per anno, che prescinde dal consumo effettivo, e pertanto incompatibile, ai sensi delle citate deliberazioni dell'AEEG, con la vigente normativa, che attribuisce alla tariffa del servizio idrico integrato, in particolare, per quanto nella presente sede afferisce, alla tariffa del servizio acquedotto, natura di corrispettivo;

RITENUTO, altresì, eliminare il corrispettivo del nolo contatore, istituendo, a copertura dei costi di mantenimento del servizio idrico integrato, un canone di fruizione;

RITENUTO, nelle more dell'approvazione di nuovo regolamento per la disciplina del servizio, disporre le seguenti modifiche:

- l'articolo 32 è modificato come segue: “articolo 32. Le tariffe del servizio idrico integrato, quota acquedotto, uguali per ogni categoria di utenti, sono differenziate per fasce di consumo annuo in base a scaglioni, ed articolate come segue: tariffa base (fino 60 metri cubi per anno), tariffa prima fascia (oltre 60 metri cubi e fino a 120 metri cubi per anno), tariffa seconda fascia (oltre 120 metri cubi per anno). In fase di prima applicazione, a fare data dal primo gennaio 2013, le tariffe restano determinate nelle misure vigenti. Con decorrenza primo gennaio 2013 è istituito il canone di fruizione del servizio idrico integrato, a titolo di corrispettivo del servizio idrico integrato, il cui presupposto è costituito dall'intervenuto allaccio all'acquedotto comunale. La misura del canone di fruizione del servizio idrico integrato è determinata in euro 24,00 annui. Con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della disciplina di settore, il Comune provvede all'aggiornamento delle tariffe indicate nel presente articolo.”
- con decorrenza primo gennaio 2013 l'articolo 33 è abrogato;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, sono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- **presenti: 08;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 08;**
- **favorevoli: 08;**
- **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di approvare la Carta dei servizi del servizio idrico integrato del Comune di Parodi Ligure, in allegato parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;

2. Di modificare il Regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile, approvato ai sensi della deliberazione C.C. n. 14/1968 del 23.06.1968, come modificato dalla deliberazione C.C. n. 32/1976 del 02.04.1976, secondo quanto segue:
- l'articolo 32 è modificato come segue: “articolo 32. Le tariffe del servizio idrico integrato, quota acquedotto, uguali per ogni categoria di utente, sono differenziate per fasce di consumo annuo in base a scaglioni, ed articolate come segue: tariffa base (fino 60 metri cubi per anno), tariffa prima fascia (oltre 60 metri cubi e fino a 120 metri cubi per anno), tariffa seconda fascia (oltre 120 metri cubi per anno). In fase di prima applicazione, a fare data dal primo gennaio 2013, le tariffe restano determinate nelle misure vigenti. Con decorrenza primo gennaio 2013 è istituito il canone di fruizione del servizio idrico integrato, a titolo di corrispettivo del servizio idrico integrato, il cui presupposto è costituito dall'intervenuto allaccio all'acquedotto comunale. La misura del canone di fruizione del servizio idrico integrato è determinata in euro 24,00 annui. Con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della disciplina di settore, il Comune provvede all'aggiornamento delle tariffe indicate nel presente articolo.”
 - con decorrenza primo gennaio 2013 l'articolo 33 è abrogato.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000 e s.m.i., le modifiche di cui al punto 2. del presente dispositivo decorrono dal primo gennaio 2013.

Letto, confermato, sottoscritto,

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE

*IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)*

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(Ferruccio REPETTO)

_____ F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

_____ F.to _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Parodi Ligure www.comune.parodiligure.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 18/06/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 02/07/2014

Dalla Residenza Comunale, li 18/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____,
essendo stata pubblicata a fare data dal _____ senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Parodi Ligure, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. G. C. RAPETTI